



COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 31/2022

CHIEDENTE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI VACALLO

Vacallo, 14 novembre 2022 / RM 2158

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

con messaggio 36/2009 il Municipio aveva proposto un regolamento inerente la videosorveglianza pubblica su suolo comunale, che il Legislativo aveva adottato il 5 ottobre 2009. Tutto ciò per disporre della base legale necessaria al momento della decisione d'istallare uno o più impianti a tutela delle infrastrutture pubbliche. Nell'autunno 2016 con l'apertura dell'area di raccolta di rifiuti separati di Largo Elvezia furono posate le prime telecamere.

Nel frattempo si è diffusa la videosorveglianza stradale e anche il nostro Comune ha deciso di dotarsi di un sistema in collaborazione con la polizia comunale di Chiasso, convenzionata per il servizi di sicurezza sul nostro territorio. Alla realizzazione di questo impianto si sono abbinati quelli nuovi per la sorveglianza delle tre principali piazze di raccolta di rifiuti separati. Dalla scorsa estate sono attive tutte le video camere per questi due servizi.

La regolamentazione di questi servizi è stata negli anni adottata anche in altri Comuni e nel contempo la giurisprudenza ha confermato la necessità di una regolamentazione a livello comunale, che disciplini l'uso di un sistema di videosorveglianza dissuasiva, visto che la medesima può ledere i diritti fondamentali delle persone.

Si ricordi che la videosorveglianza dissuasiva interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta di rifiuti, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

Non esistendo a livello cantonale una base legale chiara, si fa riferimento alla legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) per regolare la raccolta ed elaborazione di dati.

L'incaricato cantonale per la protezione dei dati dopo un rapporto del 2009, nel 2016-2017 ha elaborato un modello di regolamento, che è poi stato aggiornato nel 2020.

Ulteriori approfondimenti sono reperibili nel sito web dell'amministrazione cantonale:

<https://www4.ti.ch/can/sgcds/pd/temi/videosorveglianza/>

I contenuti ricalcano e ampliano quanto indicato dal regolamento in vigore, precisando alcune definizioni come i concetti di videosorveglianza dissuasiva e osservativa.

Si ritiene il documento breve assai chiaro e non necessita di particolari commenti, salvo l'indicazione della durata della conservazione dei dati (art. 7), che è ripresa dal regolamento del Comune di Chiasso, essendo il servizio gestito da quella polizia comunale.

Il presente messaggio è demandato per esame alla commissione delle petizioni.

Ciò premesso il Municipio vi invita a

r i s o l v e r e :

È approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Vacallo e meglio come al testo allegato, parte integrante del presente messaggio municipale.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco :
Marco Rizza

Il Segretario :
Filippo Pezzati

Allegati: regolamento comunale concernente la videosorveglianza in vigore e nuovo



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI VACALLO

Il Consiglio comunale di Vacallo,

visti l'art. 16 della Costituzione cantonale, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), nonché l'art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987,

r i s o l v e:

Art. 1

Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Vacallo eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2

Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3

Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 4

Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5

Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6

Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7

Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 240 ore.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8

Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9

Approvazione e entrata in vigore

Il presente regolamento abroga quello del 5 ottobre 2009 ed entra in vigore con l'adozione da parte del Consiglio comunale. È riservata l'approvazione da parte dell'Autorità superiore secondo la LOC.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:
Tommaso Gander

Il Segretario:
Filippo Pezzati

Adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione del



REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI VACALLO
(del 5 ottobre 2009)

Il Consiglio comunale di Vacallo

visti l'art. 16 della Costituzione cantonale, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

risolve:

Art. 1
Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Vacallo, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

² Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2
Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3
Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 4
Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 **Registrazione**

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi, di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 96 ore.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 **Trasmissione dei dati a terzi**

¹ Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Vacallo, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 **Protezione dei dati**

¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:
Stefano Ferrari

Il Segretario:
Filippo Pezzati

Adottato dal Consiglio Comunale il 5 ottobre 2009.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione 24 novembre 2009